

REGOLAMENTO TIPO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 1995 N. 24, SULL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA EFFETTUATO A MEZZO DI AUTOVETTURE IN NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

Art. 1 - Definizione dell'Autoservizio di Noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura e' un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei, e che viene effettuato, a richiesta, dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.(1)

Art. 2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82 - 85 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, e' disciplinato per la parti in vigore:
 - a) dal D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
 - b) dalla L.R. 23.1.1986 n. 1: "Legge generale sui trasporti e sulla viabilità";
 - c) dalla legge 15.1.1992, n. 21: "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
 - d) dal D.Lvo 30.4.1992, n. 285 e dal Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
 - e) dal D.M. 15.12.1992 n. 572: "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
 - f) dal D.M. 20.4.1993: "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
 - g) dalla L.R. 23.2.1995 n. 24: "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - h) dal D.Lvo 19.11.1997 n. 422: "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";
 - i) dalle future norme che disciplineranno la materia;
 - j) dalle disposizioni del presente regolamento, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____.

Art. 3 - Modalita' per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale. (2)
2. Il Comune non puo' rilasciare un numero di autorizzazioni superiori al fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.(3)
3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza diretta al Comune a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'amministrazione comunale competente. (4)
4. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attivita', possono:
 - a) essere iscritti, nella qualita' di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della legge 8.8.1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformita' alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attivita' di noleggio con conducente. (5)

5. Nei casi di cui al comma IV, e' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. (6)
6. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma IV, l'autorizzazione non potra' essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. (7)
7. Nella domanda, a cui dovra' in un primo tempo essere allegata unicamente la documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformita' di quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, il titolare della ditta in possesso dei requisiti d'idoneita' professionale, di cui al successivo art. 5, dovra' indicare:
 - luogo e data di nascita
 - residenza ovvero domicilio o sede dell'impresa, in un Comune compreso nel territorio della Regione
 - cittadinanza
 - codice fiscale
 - denominazione e/o ragione sociale
 - partita IVA.
8. Contestualmente alla domanda dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni, in forma di autocertificazione:
 - data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza.

I cittadini di stato estero - membro della UE - residenti in Italia ed i cittadini di stati esteri non appartenenti alla UE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocita', debbono comprovare tale loro qualita' mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

Autocertificazione dalla quale risulti:

 - di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
 - di essere iscritto alla CC.LAA. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea.

Autocertificazione dalla quale risulti:

 - di non aver trasferito autorizzazione, nei 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando; (8)
 - di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma IV, del presente regolamento;
 - di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione, da parte dello stesso Comune che emette il bando, nei 4 anni antecedenti la data di pubblicazione.

La veridicita' di quanto dichiarato sara' accertato dagli uffici comunali; cosi' come sara' acquisita d'ufficio la certificazione attestante il possesso dei requisiti morali (Casellario giudiziale, carichi pendenti etc.) (9). In caso di dichiarazioni false o mendaci si procedera' alla denuncia all'autorita' giudiziaria, nei termini di legge.
8. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco e' allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore. Tali soggetti dovranno risultare in possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 5, comma II.

Art. 4 - Titoli preferenziali

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni il Comune, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 28, dovra' individuare titoli preferenziali che attestino la specifica professionalita' del soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la formazione della graduatoria; tra i titoli preferenziali dovra' essere inserito quello di:
 - essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente, per un periodo di tempo complessivo di almeno mesi sei. (10)

Potra', inoltre, essere inserito quello di:

 - essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da un Comune della Regione da almeno 2 anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuita', regolarita' ed efficienza.

Art. 5 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse.

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. (11)
2. L'iscrizione nel ruolo e' altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di collaboratore familiare del titolare, di sostituto del titolare, di dipendente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. (12)
3. Prima di rilasciare l'autorizzazione, gli uffici comunali sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai 2 anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26.2.1958 n. 75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27.12.1956 n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31.5.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (13)
5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoche' non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa. (14)
6. Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel ruolo provinciale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale del 23.2.1995 n. 24, si tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte per reati commessi successivamente alla entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 24/95.
7. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
 - a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 3, del decreto legislativo 30.4.1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo; (15)
 - b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo (16), ovvero idoneità fisica del titolare e degli altri eventuali conducenti, comprovato dall'autorità sanitaria competente, di essere di età compresa tra 18 e 65 anni ed essere in possesso di licenza elementare.
8. Sono, altresì, causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:
 - l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione, da parte dello stesso Comune che emette il bando, nei 4 anni antecedenti la data di pubblicazione;
 - l'aver trasferito autorizzazione nei 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Art. 6 - Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni, sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nel precedente articolo 5 e nel successivo art. 7, comma II.

Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente regolamento. L'autorizzazione e' riferita ad un singolo veicolo.
2. Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura anche se rilasciate da Comune diverso. E', invece, ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto, di piu' autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
E', inoltre, ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natante. (17)
3. Il Comune, nel rilasciare piu' autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.
4. Entro 60 giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovra' essere comprovata al Comune a mezzo di apposita autocertificazione:
 - a) l'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per l'attivita' di trasporto di persone;
 - b) l'assenza della titolarita' di licenza per l'esercizio del servizio taxi.Nel termine medesimo andra' comprovata:
 - mediante esibizione della carta di circolazione, la proprieta' o la disponibilita' in leasing del veicolo da adibire al servizio immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente (18) e mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione R.C. per l'autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge;
 - mediante idonea documentazione, la disponibilita' di una rimessa sita nel Comune, presso cui dovra' sostare il veicolo a disposizione dell'utenza. (19)
5. Dei provvedimenti finali, inerenti le autorizzazioni, dovra' essere informata la Provincia, ai fini della tenuta dell'anagrafe provinciale.

Art. 8 - Sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori familiari qualificati tali ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile (20); possono, inoltre, avvalersi di un proprio sostituto per un tempo definito e/o un viaggio determinato, di dipendenti o di sostituti a tempo determinato del dipendente medesimo. (21)

Tutti i precedenti soggetti dovranno essere iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92.

Art. 9 - Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio e' rilasciata senza limitazioni di tempo; il Comune e' tenuto, tuttavia, a verificare ogni 2 anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio.
2. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venir meno dei requisiti di idoneita' morale e' tenuto a fornirne comunicazione al ruolo provinciale costituito presso la C.C.I.A.A.

Art. 10 - Trasferibilita' dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e' trasferita, su richiesta del titolare, e previo assenso del Comune, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il 60 anno di eta';
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida. (22)
2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione puo' essere trasferita ad uno degli eredi qualificato come familiare ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, il quale sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero

- puo' essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune, ad altri, designati dagli eredi di cui sopra, purché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio con conducente, ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso. (23)
3. Ove subentri nell'autorizzazione un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.
 4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. (24)
 5. In tutti i casi in cui sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 11 - Inizio del servizio

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. (25)
2. Qualora il titolare dell'autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il Comune dispone la decadenza della stessa.
3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato dal Comune per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.
4. Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dalla Polizia Municipale, o dagli uffici comunali preposti, per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dal Comune.
5. Esperite le predette formalità, sull'autorizzazione sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura di cui sopra.

L'autorizzazione deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti agli addetti alla vigilanza ed al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura. L'autorizzazione dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

Art. 12 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 85, comma 4, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca dell'autorizzazione, le quali vanno preventivamente contestate con assegnazione del termine di trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione personale.L'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento deve seguire le procedure di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L.50.000 ad un massimo di L.500.000, per le seguenti violazioni:
 - a) violazione dell'art. 11, comma 5, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura;
 - b) violazione dell'art. 17, relativa al mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture,

- e) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 23;
 - d) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'art. 17 comma 2;
 - e) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli Uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 25;
 - f) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 5, comma 2, e dell'art. 8;
 - g) inosservanza dei limiti tariffari. (26)
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni tenuto conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

Art. 13 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 22;
 - b) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 12, lettere da a) a g);
 - c) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la seconda volta nell'arco di due anni. (27)
2. Il Comune dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2;
 - b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione noleggiatore con conducente di cui all'art. 5;
 - c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art. 10;
 - d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 13;
 - e) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
 - f) per non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 17, comma 6, del presente Regolamento;
 - g) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni; (28)
 - h) accertati servizi abusivi di linea, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 15 - Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:
 - a) per non aver comprovato, nel termine di cui all'art. 7, comma 4, del presente regolamento, il possesso dei requisiti nel medesimo articolo prescritti;
 - b) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 11, commi 1 e 3;
 - c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - d) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 10.
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

Art. 16 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

1. I Comuni, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28, stabiliscono con provvedimento dell'organo competente il numero degli autoveicoli per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, determinato dalla Provincia.
2. La Provincia, sentita la competente Commissione provinciale, verifica ogni anno la disponibilit  delle autorizzazioni, nei vari Comuni, rispetto alla programmazione avvenuta e puo' provvedere alla revisione della metodologia di calcolo di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 24/95.

Art. 17 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare:
 - a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" con lo stemma del Comune come da allegato A,
 - b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero progressivo dell'autorizzazione e lo stemma del Comune come da allegato B; (29)
 - c) all'interno del parabrezza ed in modo ben visibile all'utente, un cartello indicante il numero dell'autorizzazione;
2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale. (30)
3. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Polizia Municipale, o degli uffici comunali preposti, che sono tenuti ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.
4. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.
5. Ogni qualvolta la Polizia Municipale o gli uffici comunali preposti, ritengano che un autoveicolo non risponda piu' ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovra' informarne l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione degli opportuni provvedimenti e nel contempo fornire notizia alla Provincia per l'aggiornamento dell'anagrafe delle licenze.
6. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sara' fissato caso per caso, si provvedera' alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art. 14.

Art. 18 - Sostituzione dell'autoveicolo

1. Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa puo' essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attivita' di noleggio, purch  in idoneo stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia Municipale o dagli uffici comunali preposti.
2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
3. La suddetta autorizzazione dovra' essere comunicata alla Provincia.

Art. 19 - Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente e' direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto puo' essere effettuato senza limiti territoriali. (31)
2. Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti. (32)
Nel rispetto di tali disposizioni, i Comuni possono prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28.
3. I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali, previa verifica della rispondenza alle determinazioni ministeriali di cui al comma precedente.

4. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dal competente ufficio comunale. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese e francese.

Art. 20 - Svolgimento del Servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. (33)
La prestazione del servizio non e' obbligatoria;
E' facolta' del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.
2. Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della legge n. 21/92 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap; (34) la causa dell'handicap non puo' costituire motivo di rifiuto alla prestazione.
Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilita'.
Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilita' dei portatori di handicap e' effettuato gratuitamente.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse. (35)
4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse. (36)
5. Il Comune, in cui non e' esercito il servizio di taxi, puo' autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi ed individuate dal Comune. (37)
6. I comuni di minori dimensioni, individuati dalla C.C.I.A.A. ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge n. 21/92, stabiliscono, nei regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi, applicandosi la regolamentazione dettata per quest'ultimo servizio solo ai fini dello stazionamento, che dovra' avvenire nei luoghi della citta' individuati dal Comune sentita la competente Commissione consultiva, e del prelevamento dell'utente, mentre per tutti gli altri aspetti si applicano le norme dettate per i servizi di noleggio con conducente. (39)

Art. 21 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea (40)

1. Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione e' concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, o consorzi o cooperative di noleggiatori, previo parere favorevole dell'ente concedente.

Art. 22 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I Comuni devono dettare le norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap. Il Comune dovendo individuare il numero ed il tipo di veicoli da attrezzare anche a trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravita', in attuazione della legge 30-03-71, n. 118, e del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1978, n. 384, sostituito dal D.P.R. 24-7-1966, n. 503 (41), stabilisce che n. 1 autovettura deve essere adibita al trasporto dei portatori di handicap.

Art. 23 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio e' fatto divieto di:
 - a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
 - b) portare animali propri sull'autoveicolo;
 - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio,

- d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- e) fumare sul mezzo.

Art. 24 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio e' fatto divieto di:
 - a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - b) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - c) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
 - d) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
 - e) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;
 - g) fumare a bordo.Tali divieti vanno numerati in apposito cartello, presente nell'autovettura.
2. Salva la responsabilita' civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, la inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente dara' diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa, e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Art. 25 - Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale o provinciale; l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali e dell'ufficio provinciale a cui indirizzare i reclami dovra' essere inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.

Art. 26 - Vigilanza e Contravvenzioni (42)

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente. (43)

Art. 27 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali

Le deliberazioni dell'organo comunale, relative alla modifica del presente regolamento e alla determinazioni del numero di autorizzazioni, emanate in relazione al presente regolamento, non sono applicabili se non sono sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1 e della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24.

Art. 28 - Commissione Consultiva (44)

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, il Comune provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge n. 21/92, cosi' composta:
 - a) dal Dirigente, qualora esista, o dal responsabile del servizio o dal Segretario Comunale, che la presiede;
 - b) dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale;
 - c) da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali come regolato da disposizioni di legge; (45)
 - d) da rappresentanti delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; (46)
 - e) da rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale,

-
- D) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23.
2. Ogni ente od organizzazione rappresentata e' tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento. (47)
 3. La Commissione dura in carica quattro anni. (48)
 4. La Commissione delibera con la presente della meta' piu' uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente e' altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
 5. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
I pareri di competenza della Commissione debbono essere espressi nel termine di quarantacinque giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, e' facoltà del Comune procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. (49)
 6. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 6 del presente regolamento, la Commissione concorre alla redazione del bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente Regolamento.
 7. Qualora per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione puo' avocare a se' i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti invariati.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio, alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 2, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

Riferimenti legislativi richiamati nello Schema tipo

- T.U. 18-6-1931 n. 773 - "Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza"
- Legge 75/1958: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.
- Legge n. 230 del 18-4-1962: Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
- Legge n. 118 del 30-3-1971: (Conversione in legge del D.L. 30-1-1971 n. 5) Nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili.
- D.P.R. n. 616 del 24-7-1977: Attuazione della delega di cui all'art. 1 legge n. 382 del 22-7-1975. "Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione".
- D.P.R. n. 384 del 27-4-1978 - Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge n. 118 del 30-3-1971 a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.
- Legge n. 689 del 24-11-1981 - Modifica al sistema penale ovvero depenalizzazione.
- Legge n. 443 del 8-8-1985 . Albo imprese artigiane.
- L.R. n. 1 del 23-1-1986: Legge generale sui trasporti e sulla viabilità.
- Legge n. 142 del 8-6-1990 - Ordinamento delle autonomie locali.
- Legge n. 241 del 7-8-1990: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Decreto Ministero Trasporti n. 448 del 20-12-1991: Regolamento di attuazione delle direttive della Comunità Europea n. 438 del 21-6-1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12-11-1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
- Legge n. 21 del 15-1-1992: "Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".
- D.L. n. 285 del 30-4-1992: Nuovo Codice della Strada.
- D.P.R. n. 495 del 16-12-1992: Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
- D.M. n. 572 del 15-12-1992: Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente (G.U. n. 79 del 5 aprile 1993).
- D.P.R. n. 495 del 16-12-1992: Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
- Decreto Ministero Trasporti del 20-4-1993: Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.
- Legge n. 127 del 15 maggio 1997: Misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

D.L.vo 19 novembre 1997 n. 422: "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale".

D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

NOTE

- (1) Art. 1 L. 21/92
- (2) Art. 8, comma 1, L. 21/92
- (3) Art. 3, comma 4, L.R. n. 24/95
- (4) Art. 8, comma 1, L. 21/92
- (5) Art. 7, comma 1, L. 21/92; vedasi anche circolare della Direzione Generale MCTC prot. n. 857 AG/00/21 del 24 giugno 1997
- (6) Art. 7, comma 2, L. 21/92
- (7) Art. 7, comma 3, L. 21/92
- (8) Art. 9, comma 3, L. 21/92
- (9) Art. 3, comma 2, L. 127/97
- (10) Art. 8, comma 4, L. 21/92
- (11) Art. 6, comma 5, L. 21/92
- (12) Art. 6, comma 6, L. 21/92
- (13) Art. 8, comma 2, L.R. 24/95
- (14) Art. 8, comma 3, L.R. 24/95
- (15) Art. 8, comma 4 a), L.R. 24/95
- (16) Art. 8, comma 4 b), L.R. 24/95
- (17) Art. 8, comma 2, L. 21/92
- (18) Art. 8, comma 1, L. 21/92
- (19) Art. 3 L. 21/92
- (20) L'art. 230 bis disciplina l'impresa familiare:
come familiare si intendono il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2° grado, per impresa familiare quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2°.
La parentela e' il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice dice, dallo stesso stipite (art. 74 Cod. Civ.). Ai fini della determinazione dell'intensita' del vincolo occorre considerare le linee e i gradi: la linea retta unisce le persone di cui l'una discendente dall'altra (nonno e nipote, padre e figlio); la linea collaterale quella che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (art. 75 Cod. Civ.) (fratelli, zio e nipote).
I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite.
Così tra padre e figlio v'e' parentela di primo grado; tra fratelli v'e' parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio - 3; 3-1 - 2); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio - 3; 3-1=2); tra cugini parentela di quarto grado e così via.
Di regola, la legge riconosce effetti alla parentela soltanto fino al sesto grado (art. 77).
L'affinita' e' il vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell'altro coniuge (art. 78). Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc.
Per stabilire il grado di affinita' si tiene conto del grado di parentela con cui l'affine e' legato; così suocera e nuora sono affini di primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc. (Ad-fines inter se non sunt ad-fines: gli affini di un coniuge non sono affini dell'altro coniuge; la moglie di mio cognato non e' mio affine). Di regola, la morte di uno dei coniugi, anche se non vi sia prole, non estingue l'affinita'.
Tra i coniugi non v'e' rapporto di parentela ne' di affinita'. la relazione tra esse esistente si chiama coniugio.
- (21) Art. 6, comma 6, L. 21/92
- (22) Art. 9, comma 1, L. 21/92
- (23) Art. 9, comma 2, L. 21/92
- (24) Art. 9, comma 3, L. 21/92
- (25) Vedi art. 7, comma 4, del presente regolamento.
- (26) Art. 13, comma 4, legge 21/92; attualmente e' in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura".
- (27) Idem
- (28) Art. 13, comma 4, legge 21/92; attualmente e' in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura".